

	ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA SALUTE	
	(ARES) E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	
	DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS) PER L'UTILIZZO	
	DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO RIFERITO	
	AL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE	
	SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE	
	NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO ESPLETATO	
	DALL'ARES E IN CORSO DI VALIDITA'	
	TRA	
	L'Azienda Regionale della Salute Sardegna, di seguito indicata come ARES,	
	con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1, Codice fiscale e	
	Partita IVA n. 03990570925, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.	
	Giuseppe Pintor, giusta DGR n. 23/42 del 03.07.2024, che agisce in nome e	
	per conto dell'ARES.	
	E	
	ARPAS Sardegna, Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della	
	Sardegna, nella persona della dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano in qualità di	
	Direttrice Generale, il cui incarico è stato conferito con Decreto della	
	Presidente della Regione n. 126 del 09.10.2024 ai sensi dell'art. 10, comma	
	1, della legge regionale 18 maggio 2006, che agisce in nome e per conto	
	dell'Agenzia.	
	VISTO l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 che prevede che le	
	Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti	
	pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli	
	idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre	
	1	

	Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità	
	indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della	
	legge 400/1988;	
	VISTO l'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che stabilisce	
	che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono	
	utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre	
	Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;	
	VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L.	
	31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n.125 /2013 dispone che "E'	
	consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24	
	dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione	
	occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a	
	tempo indeterminato";	
	VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni	
	urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche	
	amministrazioni";	
	VISTA la circolare n. 5/2013, volta a favorire il superamento del precariato e	
	il reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi,	
	con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni	
	operative per l'utilizzo, mediante accordo tra le parti, di graduatorie	
	approvate da altre Amministrazioni pubbliche nel caso di mancanza di	
	graduatorie proprie;	
	CONSIDERATO che l'Azienda Regionale della Salute della Sardegna	
	(ARES) ha espletato un concorso pubblico per un profilo professionale	
	2	

	<p>riconducibile a quelli previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), e che la relativa graduatoria, di seguito specificata, risulta tuttora vigente e valida:</p> <p>– graduatoria ARES del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 19 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro indetto con Determinazione Dirigenziale n° 1952 del 29/07/2024, con Determinazione Dirigenziale n. 2227 del 10/09/2024 e con Determinazione Dirigenziale n. 2884 del 22/11/2024;</p> <p>DATO ATTO che l’ARES comunica la propria disponibilità a consentire all’ARPAS l’utilizzo della propria graduatoria vigente adottata con D.D.G. n. 349 del 12.02.2025 “previa formalizzazione di apposita convenzione”;</p> <p>VISTO anche l’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;</p> <p>Tutto ciò premesso, formante parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:</p> <p>L’ARES autorizza l’ARPAS ad utilizzare, ai fini dello scorrimento, la graduatoria finale del concorso pubblico espletato dall’ARES, vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo, meglio precisato in premessa, secondo le modalità di seguito descritte.</p> <p>L’ARPAS potrà attingere alla graduatoria di cui sopra secondo le indicazioni che saranno fornite da ARES ai fini dell’assunzione di detta unità nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro in attuazione del vigente PIAO, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa.</p>	
	3	

	L'ARES, in qualità di amministrazione titolare della graduatoria approvata con D.D.G n. 349 del 12/02/2025, si riserva la facoltà di attingere dalla suddetta graduatoria per far fronte alle esigenze organizzative delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con i rispettivi Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP).	
	L'ARPAS si obbliga ad effettuare le chiamate dalla suddetta graduatoria in ordine progressivo secondo i nominativi comunicati da ARES, in ordine di punteggio, documentando eventuali rifiuti e/o rinunce.	
	L'ARPAS comunicherà all'idoneo individuato secondo l'ordine di cui alla graduatoria sopra richiamata l'intendimento circa l'utilizzo della medesima, indicando date e modalità per la scelta della sede e la stipula del contratto a tempo pieno e indeterminato.	
	In caso di accettazione della proposta di contratto da parte del candidato collocato nella graduatoria, l'ARPAS procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa vigente. L'assunzione è condizionata all'accertamento, in capo di ARPAS, della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia.	
	La mancata accettazione della proposta di assunzione presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Sardegna, formulata dal candidato espressamente o attraverso la mancata presentazione nel giorno previsto per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, comporta la permanenza dello stesso nella graduatoria dell'ARES per l'eventuale e successivo utilizzo da parte della medesima Amministrazione. A tal fine l'ARPAS dovrà trasmettere ad ARES il nominativo del candidato che è stato	

	assunto a tempo pieno e indeterminato, corredato delle eventuali	
	dichiarazioni di rinuncia all'assunzione da parte di altri idonei presso	
	l'ARPAS.	
	Art. 2	
	Il presente accordo ha validità dal momento della sua sottoscrizione e fino al	
	31 gennaio 2025, salvo eventuale proroga da condividere tra le parti.	
	Art. 3	
	Con il presente atto, l'ARPAS è autorizzata, ai sensi del Regolamento	
	europeo 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei	
	dati personali trasmessi dall'ARES per le attività istituzionali, ai soli fini	
	dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione e nei limiti	
	delle esigenze derivanti dagli stessi.	
	ART. 4	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva,	
	quello di Cagliari.	
	ART. 5	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a	
	specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni	
	interessate, nonché al codice civile e alle disposizioni di legge in materia	
	ART. 6	
	Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte	
	interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle	
	imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le	
	stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della	
	convenzione. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte	
	5	

[illegible]